

AIFI

Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt

Milano, 8 febbraio 2016

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

OGGETTO: Risposta alla Consultazione riguardante il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie

Si ringrazia l'Autorità di vigilanza per l'opportunità di confronto offerta.

Seppur la consultazione in oggetto non abbia impatti diretti sull'operatività della quasi totalità delle strutture che AIFI rappresenta, non riguardando le SGR che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio¹ di fondi chiusi riservati, è nostra volontà evidenziare alcuni aspetti di carattere generale che crediamo meritino una attenta riflessione.

Emergono alcune potenziali criticità con riferimento al ruolo di intermediario che le associazioni di categoria sarebbero chiamate a svolgere nell'assolvimento degli obblighi informativi e del corrispettivo economico tra i propri associati e l'Autorità di vigilanza, riportato all'articolo 3 del documento di Consultazione.

La struttura senza scopo di lucro delle principali Associazioni di categoria e la conseguente necessità di chiudere i bilanci in pareggio definisce di per sé l'impossibilità di assumersi l'onere della riscossione, da parte degli associati, dei contributi finalizzati al pagamento dei compensi dei membri dell'Organismo extragiudiziale oggetto della consultazione.

Si suggerisce, dunque, una maggiore riflessione su tale profilo auspicando che, come avviene oggi per il contributo annuale nei confronti dell'Autorità di vigilanza, prosegua il rapporto diretto tra vigilati e vigilante, lasciando alle Associazioni di categoria il loro naturale ruolo di rappresentanza istituzionale per la categoria di riferimento.

¹ La gestione collettiva del risparmio non rientra tra i servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF (perimetro oggettivo di operatività dell'Organismo).